

AZIENDE DI SERVIZI

CCPL AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE MINORI DELL'ALTO ADIGE	1
CCNL ELETTRICI	2
CCNL GAS E ACQUA - ANIGAS/ASSOGAS	3
CCNL GAS E ACQUA - FEDERUTILITY/ANFIDA	4
CCNL PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE - PMI E COOPERATIVE ARTIGIANE	5
CCNL SERVIZI AMBIENTALI - ASSOAMBIENTE	6
CCNL SERVIZI AMBIENTALI - UTILITALIA	7
CCNL SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI	8

AZIENDE DI SERVIZI

CCPL AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE MINORI DELL'ALTO ADIGE

(settore industria) - N. 00076

CCPL per gli addetti alle aziende elettriche private minori, aziende di teleriscaldamento e produttori di biogas della Provincia di Bolzano - 25.01.2018 sottoscritto da Assoimprenditori Alto Adige, Federazione Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige, Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane FLAEI - SGBC/CISL, ASGB - Gewerkschaft Energiewerker
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con qualifica di operai, impiegati e quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi, di inserimento, di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,21%	1,5% +15,00 € per 14 mensilità	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,6% (23% TFR); 6,91% (100% TFR)	1,21%	1,5% +15,00 € per 14 mensilità	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL ELETTRICI

(settore industria) - N. 00024

CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico - 25.01.2017 sottoscritto da ASSOELETTRICA, UTILITALIA, ENEL SpA in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate in Assoelettrica, GSE - Gestore dei Servizi Energetici SpA, SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari SpA, TEMA SpA - Rete Elettrica Nazionale SpA, Energia Concorrente, FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, con contratto d'inserimento e con contratto di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,21%	1,21% + 20,00 Euro al mese	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni	2,9% (42% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,21%	1,21% + 20,00 Euro al mese	
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni	2,2% (32% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,21%	1,21% + 20,00 Euro al mese	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020, sempreché iscritti ai Fondi operanti nel settore, verrà versato direttamente al Fondo Pensione, a decorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento, alla tabella riportata nel testo dell'accordo.

Le misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anno di anzianità.

CCNL GAS E ACQUA - ANIGAS/ASSOGAS

(settore industria) - N. 00185

CCNL per i dipendenti delle imprese del settore Gas e Acqua - ANIGAS/ASSOGAS - 18.05.2017 sottoscritto da ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, IGAS, UTILITALIA, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL.

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,55%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10.

4. Il D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015 (cfr. art. 7 c. 9-undecies), ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2015, la soppressione del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del Gas (in breve "Fondo Gas"). A tutela degli iscritti ancora in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che, alla data del 30.11.2015, non maturino il diritto di accesso alla pensione integrativa da parte del Fondo Gas è stato previsto l'accantonamento di un importo a carico del datore di lavoro pari all'1% dell'imponibile Fondo Gas del 2014 (di seguito Contributo ex Fondo Gas), per ogni anno o frazione d'anno di iscrizione a questo. Il Contributo ex Fondo Gas così determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene accantonato in 240 quote mensili di uguale misura; in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completamento dei versamenti, l'importo residuo sarà conferito in un'unica soluzione. In occasione del 5°, 10° e 15° anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi che devono essere ancora accantonati sono rivalutati del 10%; nel caso di cessazione per pensionamento verificatasi nei primi cinque anni dall'inizio della rateizzazione, la rivalutazione sarà del 30% da versare in un'unica soluzione. I lavoratori interessati dal Contributo ex Fondo Gas possono aderire a Laborfonds anche per effetto del solo conferimento di questo flusso contributivo, quand'anche destinato in modo tacito, qualora ciò sia previsto dall'accordo aziendale applicato. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Contributo ex Fondo Gas non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Contributo ex Fondo Gas a Laborfonds.

CCNL GAS E ACQUA - FEDERUTILITY/ANFIDA

(settore industria) - N. 00116

CCNL per i dipendenti delle imprese del settore Gas e Acqua - 01.01.2020 sottoscritto da ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, FEDERESTRATTIVA, FEDERUTILITY e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993				
• iscritti all'INPDAP	7,41% (100% TFR)	1,2%	1,2% ⁵⁻⁶	
• iscritti all'INPS	6,91% (100% TFR)	1,2%	1,2% ⁵⁻⁶	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni	2,1% (30% TFR); 6,91% (100% TFR)	1,2%	1,2% ⁵⁻⁶	
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni	1,6% (23% TFR); 6,91% (100% TFR)	1,2%	1,2% ⁵⁻⁶	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,20%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015 (cfr. art. 7 c. 9-undecies), ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2015, la soppressione del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del Gas (in breve "Fondo Gas"). A tutela degli iscritti ancora in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che, alla data del 30.11.2015, non maturino il diritto di accesso alla pensione integrativa da parte del Fondo Gas è stato previsto l'accantonamento di un importo a carico del datore di lavoro pari all'1% dell'imponibile Fondo Gas del 2014 (di seguito Contributo ex Fondo Gas), per ogni anno o frazione d'anno di iscrizione a questo. Il Contributo ex Fondo Gas così determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene accantonato in 240 quote mensili di uguale misura; in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completamento dei versamenti, l'importo residuo sarà conferito in un'unica soluzione. In occasione del 5°, 10° e 15° anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi che devono essere ancora accantonati sono rivalutati del 10%; nel caso di cessazione per pensionamento verificatasi nei primi cinque anni dall'inizio della rateizzazione, la rivalutazione sarà del 30% da versare in un'unica soluzione. I lavoratori interessati dal Contributo ex Fondo Gas possono aderire a Laborfonds anche per effetto del solo conferimento di questo flusso contributivo, quand'anche destinato in modo tacito, qualora ciò sia previsto dall'accordo aziendale applicato. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Contributo ex Fondo Gas non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Contributo ex Fondo Gas a Laborfonds.

5. Dal 1° settembre 2016 il contributo del datore di lavoro è aumentato di 8 euro mensili, parametrati al V livello per 13 mensilità.

6. Dal 1° luglio 2020 le aziende verseranno al Fondo di previdenza integrativa di competenza, ad incremento della contribuzione a loro carico, i seguenti importi aggiuntivi per ciascun iscritto sul parametro 143,53, per ogni mensilità imponibile: 4,30 euro per i dipendenti con anzianità contributiva al 28 aprile 1993; 5,90 euro per i dipendenti con anzianità contributiva successiva.

CCNL PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE - PMI E COOPERATIVE ARTIGIANE

(settore artigianato) - N. 00103

CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione - 29.07.2004 sottoscritto da ANISP-CONFARTIGIANATO, ASSOPULIZIE-CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS -CGIL, FISASCAT-CISL e UILTRASPORTI

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR); 6,91% (100% TFR)	1%	1%	decorrenza dal primo mese successivo all'adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10.

CCNL SERVIZI AMBIENTALI - ASSOAMBIENTE

(settore vari) - Nr. 00334

CCNL per le imprese e società esercenti servizi ambientali - CCNL del 6.12.2016 e Accordo del 20.6.2017 sottoscritto da FISE ASSOAMBIENTE, FP-CGIL, FIT-CISL, ULTRASPORTI, FIADEL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,3%	2,03%+ 5,00€ ^{4,5}	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR); 6,91% (100% TFR)	1,3%	2,03%+ 5,00€ ^{4,5}	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale sul valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità (ciò anche nel caso in cui si tratti di neoassunti che, come tale, non lo avrebbero ancora maturato), per 12 mensilità. A partire dal 1° maggio 2008 per i Quadri del contratto FISE ASSOAMBIENTE la base retributiva convenzionale sulla quale applicare le misure percentuali è complessivamente pari a € 2.049,09.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 01.01.1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. A decorrere dal 01.10.2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per 12 mensilità.

5. A decorrere dal 01.01.2018 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente (anche non iscritto alla previdenza complementare) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendista, un **contributo "contrattuale" di € 10,00** al mese per 12 mensilità. Lo stesso, ai sensi dell'articolo 1 c. 171 primo periodo della L. n. 205/2017, è destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo già iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura **aggiuntiva** rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto. Tale contributo non è revocabile, nè sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto a tale CCNL.

CCNL SERVIZI AMBIENTALI - UTILITALIA

(settore vari) - N. 00335

CCNL servizi ambientali - CCNL del 10.7.2016, Accordi del 25.7.2017 e del 22.5.2018 e CCNL del 18.5.2022 sottoscritto da UTILITALIA, CISAMBIENTE, LEGACOOPSERVIZI, FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,3%	2,03% ⁴	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR); 6,91% (100% TFR)	1,3%	2,03% ⁴	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale sul valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità (ciò anche nel caso in cui si tratti di neoassunti che, come tale, non lo avrebbero ancora maturato), per 12 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 01.01.1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. A decorrere dal 01.10.2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per 12 mensilità.

A decorrere dal 01.10.2016 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente (anche non iscritto alla previdenza complementare) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendista, un **contributo "contrattuale" di € 10,00** al mese per 12 mensilità. Lo stesso, ai sensi dell'articolo 1 c. 171 primo periodo della L. n. 205/2017, è destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo già iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura **aggiuntiva** rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto. Tale contributo non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto a tale CCNL.

A decorrere dal 01.01.2024 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 7,00 al mese per 12 mensilità.

CCNL SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI

(settore industria) - N. 00100

CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - 31.05.2011 sottoscritto da FISE - CONFINDUSTRIA, LEGACOOPSERVIZI, FEDERLAVORO - CONFCOOPERATIVE, AGCI - SERVIZI, UNIONSERVIZI-CONFAP, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTRASPORTI-UIL

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratti a causa mista. I lavoratori con contratto a tempo determinato che cumulino nell'arco dell'anno solare periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1% (14,47% TFR); 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza alla data del 01.01.2001.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza alla data del 01.01.2001: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 7%; 6%; 8%; 9%; 10%.